

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici. C. 2577 Governo e C. 1778 Gusmeroli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	82
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	89

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	90

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	86
Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi (<i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	87
ALLEGATO 3 (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il viceministro delle imprese e del made in Italy, Valentino Valentini.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.

C. 2577 Governo e C. 1778 Gusmeroli.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni IV, VI, IX, XI e XIV, competenti in sede consultiva. Comunica che la I Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni, la II Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione, la V Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni e il Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole con condizione e osservazioni.

Avverte quindi che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.101, 4.100 e 4.101, volti a recepire le condizioni contenute nel parere espresso in sede consultiva dalla Commissione Bilancio (*vedi allegato 1*).

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione della proposta emendativa a sua firma 1.101.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere favorevole sulla proposta emendativa 1.101 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.101 del relatore (*vedi allegato 1*).

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione delle proposte emendative a sua firma 4.100 e 4.101.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere favorevole sulle proposte emendative 4.100 e 4.101 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.100 e 4.101 del relatore (*vedi allegato 1*).

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea, esprime una generale condivisione degli obiettivi del provvedimento in esame. Rammenta che il suo gruppo ha affrontato il tema della riforma dell'amministrazione straordinaria con spirito costruttivo, presentando proposte emendative anche prive di effetti sulla finanza pubblica. Rileva tuttavia che nessuna di esse è stata accolta e che le modifiche approvate si limitano, a suo avviso, a correzioni di carattere tecnico, senza incidere sui principali nodi critici evidenziati.

Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo, richiamando in primo luogo il tema del lavoro. Osserva che l'amministrazione straordinaria nasce con l'obiettivo di salvaguardare le imprese e i livelli occupazionali e ricorda che le procedure attualmente aperte coinvolgono un numero molto elevato di società e lavoratori. Evidenzia tuttavia che il testo del provvedimento in esame non riconosce un ruolo adeguato alle organizzazioni sindacali, arretrando, a suo giudizio, rispetto alle prassi

già consolidate nei tavoli di crisi del MI-MIT.

Individua un secondo profilo critico in relazione alla trasparenza, con particolare riferimento alla nomina dei commissari, alla tenuta degli elenchi, all'assenza di procedure selettive pubbliche e di incompatibilità sufficientemente definite rispetto ad altri incarichi. Richiama inoltre il tema della trasparenza dei compensi, ritenendo insufficiente l'inserimento del solo riferimento al requisito dell'esperienza manageriale. Soffermandosi sulle procedure già in corso, ricorda che il suo gruppo aveva proposto di continuare ad applicare, per ciascuna di esse, la disciplina vigente al momento della relativa apertura, senza che tale proposta sia stata accolta.

Richiama infine il tema più generale della politica industriale, osservando che le grandi crisi nei settori dell'acciaio, della chimica e dell'alluminio non possono essere affrontate soltanto attraverso procedure concorsuali, ma richiedono una strategia complessiva di risanamento e rilancio, capace di intervenire anche sui problemi della competitività, sui costi dell'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti.

Conclude ribadendo che, alla luce del mancato recepimento di tali proposte, il suo gruppo esprimerà voto contrario sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Antonio FERRARA (M5S) preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Specifica che la sua forza politica non contesta la necessità di riformare l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese né quella di rafforzare la vigilanza sul sistema cooperativo. Contesta però il modo in cui questa riforma viene costruita. Osserva che la Commissione è chiamata ad approvare una delega molto ampia, mentre diversi elementi decisivi — criteri applicativi, modalità dei controlli, poteri e procedure — vengono rinviati ai decreti legislativi delegati. Aggiunge poi che sulle crisi industriali ritiene insufficienti le garanzie per l'occu-

pazione, il coinvolgimento delle parti sociali e i contrappesi rispetto ai poteri attribuiti al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Ricorda che sul sistema cooperativo il suo gruppo ha presentato proposte puntuali, anche raccogliendo indicazioni emerse nelle audizioni, per rafforzare trasparenza, vigilanza e tutela della cooperazione autentica. Ritiene quindi che il problema riguarda il metodo: si definisce oggi la cornice e si rinvia a domani una parte sostanziale delle regole. Per queste ragioni, conferma il voto contrario del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.

C. 3106 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, espone in sintesi i contenuti del disegno di legge in esame. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per

una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, fa presente che la relazione si limiterà a illustrare brevemente le sole parti che riguardano gli ambiti di particolare interesse della X Commissione.

Riferisce, innanzitutto, che il testo del decreto-legge n. 162 del 2026, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale, è suddiviso in tre Capi per un totale di otto articoli. Rileva che i profili di interesse della Commissione riguardano essenzialmente i primi quattro articoli.

In particolare, al Capo I, l'articolo 1, con i commi 1 e 2, dispone la riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti, nella misura di 10 centesimi di euro per litro per il gasolio e di 4,45 centesimi per litro per il biodiesel nel periodo dal 18 al 25 settembre. Per il periodo dal 26 settembre al 5 ottobre la riduzione passa a 5 centesimi per litro per il gasolio. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle predette disposizioni.

Ricorda che una riduzione di 14 centesimi di euro per litro dell'aliquota di accisa sul gasolio è stata disposta per il periodo dal 28 al 29 luglio 2026 dal D.M. 27 luglio 2026 (meccanismo della c.d. accisa mobile). Il decreto-legge n. 133 del 2026 ha disposto la stessa misura per il periodo dal 30 luglio fino al 6 agosto. Il decreto-legge n. 139 del 2026 ha prorogato la medesima misura dal 7 al 24 agosto. Per il periodo dal 25 al 26 agosto è intervenuto il D.M. 20 agosto 2026 il quale ha disposto la stessa misura di accisa sul gasolio con oneri a valere sulle maggiori entrate IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di luglio 2026. Il decreto-legge n. 153 del 2026 ha nuovamente prorogato la medesima misura di accisa dal 27 agosto al 5 settembre. Il D.M. 4 settembre 2026 ha previsto dal 7 al 10 settembre la stessa misura dell'aliquota di accisa sul gasolio con oneri a valere sulle maggiori entrate da IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di agosto 2026. Da ultimo, il decreto-legge n. 157 del 2026 ha proro-

gato la stessa misura di accisa dall'11 al 17 settembre 2026.

Riferisce poi che sempre l'articolo 1, al comma 4, in continuità con quanto disposto da provvedimenti d'urgenza succedutisi nel tempo, proroga per il mese di ottobre 2026 il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI, nonché l'incremento del relativo limite massimo di spesa (per un importo pari ad 21,2 milioni di euro). Il comma 5 reca la copertura finanziaria relativa al maggior onere rinviando a quanto disposto all'articolo 7.

Fa poi presente che l'articolo 2 dispone per l'anno 2027 l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (c.d. bollo auto) relativamente ad un solo veicolo per persona fisica, qualora, nel caso di autovettura, non abbia una potenza superiore a 80 kW. Per i motocicli e i ciclomotori l'esenzione è riconosciuta per un solo veicolo, quello con potenza inferiore, solo ai soggetti che non beneficiano dell'esenzione per un'autovettura. L'esenzione si applica anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, previo Accordo con ciascuna autonomia speciale. In considerazione del fatto che si tratta di un tributo proprio delle regioni e delle province autonome, si prevede a loro favore un trasferimento compensativo di 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027. Gli importi spettanti a ciascun ente saranno stabiliti entro il 31 marzo 2027 con decreto ministeriale tenendo conto degli Accordi e sentita la Conferenza Stato-Regioni. Segnala che il comma 2, per le autovetture, specifica inoltre che l'esenzione nell'anno 2027 è riconosciuta a condizione che siano alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio. Per i motocicli ed i ciclomotori il comma 3 riconosce l'esenzione nell'anno 2027, senza limiti di potenza. Il comma 6 rinvia all'articolo 7 per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame.

Segnala quindi che l'articolo 3 riguarda la ripartizione di risorse per i comuni di frontiera nelle zone di confine italo-elvetiche. Il comma 1 assegna le risorse del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche (istituito dall'articolo 11 della legge n. 83 del 2023) alle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano, per gli anni 2026 e 2027, precisando le modalità di ripartizione in sede di prima applicazione e in deroga alla normativa vigente. Il comma 2 contiene una norma di interpretazione autentica sulle percentuali demografiche (rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune) richieste per l'attribuzione ai comuni di frontiera del contributo statale previsto dall'articolo 10 della legge n. 83 del 2023: la quota spettante viene determinata dividendo l'importo del fondo per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri rilevati; la quota *pro capite* così ottenuta, moltiplicata per il numero dei lavoratori frontalieri delle singole regioni e della provincia autonoma, costituisce l'importo di competenza.

Riferisce che l'articolo 4 dispone la disapplicazione, fino al 1° dicembre 2026, delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che hanno introdotto un contributo amministrativo di 2 euro a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchi di valore inferiore ai 150 euro. Ricorda che la norma introdotta in Italia dalla legge di bilancio 2026 – ma mai concretamente applicata, in quanto sospesa dai decreti-legge n. 38 e n. 107 del 2026 – ha anticipato la normativa europea che ha abrogato la soglia di esenzione daziaria di 150 euro ed ha introdotto a decorrere dal 1° luglio 2026 un dazio doganale forfetario temporaneo di 3 euro, per articolo, sulle spedizioni di basso valore (fino a 150 euro), nell'ambito della più ampia riforma del sistema doganale europeo. L'11 febbraio 2026, infatti, è stato adottato il regolamento 2026/382(UE) il quale ha disposto l'abrogazione della soglia di esenzione daziaria per le importazioni di valore non superiore a 150 euro e l'introduzione di un

dazio doganale semplificato forfettario di 3 euro sulle spedizioni il cui valore intrinseco non superi un totale di 150 euro, a decorrere dal 1° luglio 2026 fino al 1° luglio 2028. Una volta che il nuovo centro doganale digitale dell'UE sarà operativo (l'infrastruttura digitale unica che centralizzerà i dati doganali a livello europeo), il dazio provvisorio sarà sostituito dalle normali tariffe doganali.

Ricorda quindi che il Capo II reca disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per garantire l'equilibrio di bilancio della fondazione « Milano-Cortina 2026 ». L'articolo 5 prevede un rifinanziamento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 288 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026, disponendo che, per le coperture dei corrispondenti oneri finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge mentre l'articolo 6 trasferisce alla « Fondazione Milano-Cortina 2026 », nell'anno 2026, una somma pari a 150 milioni di euro al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio, fermi restando i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati.

Infine, fa presente che il Capo III reca disposizioni finanziarie e finali. L'articolo 7 reca, al comma 1, la quantificazione delle economie generate dai progetti PNRR, a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori, accertate alla data alla data di entrata in vigore del presente decreto (18 settembre 2026) ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2026. Il comma 2 prevede l'incremento del Fondo interventi strutturali di politica (FISPE) di 36,8 milioni di euro per l'anno 2028. Il comma 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del provvedimento in esame. L'articolo 8 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Chiara APPENDINO (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla

proposta di parere formulata dal relatore. In relazione al provvedimento in esame, osserva che ogni misura volta a ridurre la pressione fiscale e a contenere il prezzo della benzina, del gasolio e, più in generale, dell'energia può essere valutata positivamente.

Esprime tuttavia forti preoccupazioni sotto il profilo delle coperture finanziarie della misura relativa alla sospensione del c.d. « bollo auto », richiamando le critiche avanzate dalle regioni e il rischio che gli oneri delle misure ricadano sui loro bilanci e, in particolare, sulle risorse destinate alla sanità. Sottolinea pertanto la necessità di vigilare affinché gli enti territoriali non siano chiamati a sostenere il costo di interventi adottati dal Governo.

Rileva inoltre che la menzionata misura, inizialmente annunciata come strutturale, allo stato non presenta tale carattere e ritiene quindi necessario verificarne l'effettiva stabilizzazione in sede di legge di bilancio. Evidenzia infine che l'intervento non può considerarsi risolutivo rispetto ai problemi più generali del costo dell'energia e della pressione fiscale. Ribadisce quindi la necessità di misure strutturali, anche sul versante dell'IVA e dei prezzi energetici, nonché di un più generale cambio di passo in materia fiscale.

Conclude ribadendo quindi il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, motivato dalla condivisione dell'obiettivo di riduzione dei costi per cittadini e imprese.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata anche mediante la resocontazione stenografica.

Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.

(Esame e approvazione del documento conclusivo).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica.

Ricorda che la proposta di documento conclusivo, come risultante dalle proposte di modifica e integrazione pervenute da parte del Gruppo della Lega, è già stata anticipata in via informale ai rappresentanti dei gruppi della Commissione nella giornata di giovedì 24 settembre 2026, ed è in distribuzione (*vedi allegato 3*).

Andrea BARABOTTI (LEGA), ringrazia i colleghi che hanno preso parte all'indagine conoscitiva, sottolineando l'importanza del lavoro svolto anche in relazione ad eventuali e future iniziative parlamentari sul tema.

Rileva che dal ciclo di audizioni svolto è emerso come il superamento del doppio cambio annuale dell'ora possa determinare benefici sotto diversi profili. In particolare, osserva che l'eventuale adozione permanente dell'ora legale potrebbe produrre vantaggi in termini di risparmio energetico, maggiore disponibilità di ore di luce per il tempo libero e più generale qualità della vita.

Richiama inoltre le evidenze emerse nel corso dell'indagine in ordine agli effetti negativi sulla salute del cambio semestrale dell'ora, con particolare riferimento all'alterazione dei ritmi abituali, all'aumento del rischio cardiovascolare, alla disattenzione nei luoghi di lavoro e agli incidenti stradali.

Precisa tuttavia che dai lavori non è emersa una posizione unanime rispetto allo standard (di ora solare o di ora legale) da

adoptare in via permanente. Evidenzia pertanto che la proposta di documento conclusivo presentata individua diverse possibili linee di intervento, dalla sperimentazione di uno standard permanente fino all'adozione diretta dell'ora legale permanente.

Sottolinea infine la necessità di collocare ogni eventuale iniziativa nel quadro della normativa europea, auspicando un confronto preliminare nelle sedi dell'Unione volto a evitare una eccessiva frammentazione tra gli Stati membri.

Conclude esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto e per il contributo offerto da tutti i componenti della Commissione, ritenendo che l'indagine costituisca un patrimonio utile per orientare le future scelte del Parlamento sulla materia.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva. Sottolinea che il suo svolgimento ha consentito di ascoltare molti soggetti che rappresentano una vasta platea di esperti ed esponenti delle parti sociali, come d'altra parte è comprensibile trattandosi di un tema che entra nella vita di tutti gli italiani. Crede che il documento restituisca un lavoro equilibrato, ove sono indicate tutte le posizioni, a volte assai divergenti tra di loro. Evidenzia che talune tra le tematiche affrontate sono molto delicate, ad esempio quelle concernenti le ricadute delle possibili scelte sul regime dell'ora legale in materia di lavoro, specificamente per quanto attiene i profili della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in materia di salute, in particolare per gli effetti concernenti i ritmi circadiani in corrispondenza dei giorni successivi al cambio dell'ora o alla ridotta esposizione alla luce solare. Evidenzia, ad esempio, che, sotto quest'ultimo aspetto, alcuni territori del nord ovest del Paese potrebbero patire qualche inconveniente in più delle altre parti geografiche italiane in caso di anticipo dell'orario nei mesi invernali. Ricorda che su queste tematiche, ma anche su altre, gli interventi ascoltati in audizione sono stati a volte divergenti e che anche i profili attinenti ai risparmi energetici, da quanto

emerso nel corso delle audizioni e dalla memoria di Terna, non sembrano di particolare rilevanza. Concorda sul fatto che apposite sperimentazioni di cambiamento dell'ora, meglio se differenziate tra territori che hanno condizioni differenti tra di loro, potrebbero offrire maggiori spunti per orientare la decisione del legislatore in vista di una possibile riforma. Tiene però a puntualizzare che dovranno essere tenute ben presenti condizioni che evitino di gravare sul lavoro e che non penalizzino i soggetti vulnerabili e gli anziani. In caso di vi sia l'intenzione di cambiare il regime orario, invita quindi a porre la necessaria attenzione su questi due ultimi aspetti e a considerare come necessaria un'iniziativa in sede europea, perché un Paese che decide da solo rischia di pagare in trasporti, logistica e mercato interno più di quanto guadagna. Conclude, quindi, sottolineando quali ritiene debbano essere le condizioni da rispettare quando si passerà dalle conclusioni alle norme: ascolto delle parti sociali, attenzione alla salute e ai territori, coordinamento europeo.

Antonio FERRARA (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in oggetto. Osserva che le motivazioni originariamente legate al risparmio energetico connesso al cambio dell'ora appaiono oggi meno rilevanti rispetto al passato, anche alla luce dell'evoluzione tecnologica e della maggiore efficienza dei sistemi di illuminazione.

Richiama quindi il tema degli effetti sulla salute, rispetto al quale ritiene deb-

bano essere attentamente valutate le diverse soluzioni prospettate nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

Sottolinea, tuttavia, l'importanza di considerare anche il profilo della qualità della vita e del tempo libero, ritenendo preferibile una soluzione che consenta di beneficiare di un'ora di luce in più nelle ore serali. Evidenzia che ciò permetterebbe ai cittadini di disporre di maggior tempo per attività all'aperto, passeggiate e momenti di socialità.

Conclude ribadendo il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento conclusivo in esame indicando, tra le opzioni emerse, una preferenza per il mantenimento di una maggiore disponibilità di luce nelle ore serali, in ragione dei benefici sulla vita sociale della popolazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 1° ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie
e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.
C. 2577 Governo e C. 1778 Gusmeroli.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 5, sostituire le parole: di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica *con le seguenti:* di cui al presente Capo.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.101. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.100. Il Relatore.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: competenti Commissioni parlamentari *con le seguenti:* Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

4.101. Il Relatore.

ALLEGATO 2

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 3106, di conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante « Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale »;

preso atto che l'articolo 1, al comma 4, proroga per il mese di ottobre 2026 il

credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Indagine conoscitiva sull’impatto dell’ora legale permanente
sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.**

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

INDICE

Premessa

1. Il quadro storico e normativo dell’ora legale
2. Il contesto europeo e le prospettive di armonizzazione
3. Gli effetti sui consumi energetici e sul sistema elettrico nazionale
4. Gli effetti sui settori produttivi
 - 4.1 Commercio e distribuzione
 - 4.2 Turismo e settore alberghiero
 - 4.3 Edilizia, agricoltura e altre attività lavorative all’aperto
 - 4.4 Industria, trasporti e logistica
5. La tutela dei lavoratori e l’organizzazione del lavoro
6. Ulteriori effetti sistemici rilevanti
7. Prospettive di intervento normativo

Premessa

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati nella riunione del 2 marzo 2026 ha convenuto sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi, sulla quale è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, l'intesa con il Presidente della Camera. L'indagine conoscitiva è stata quindi deliberata dalla Commissione nella seduta dell'11 marzo 2026 ed è stato fissato al 30 giugno 2026 il termine per la sua conclusione.

L'iniziativa si inserisce, tra l'altro, in un dibattito che, a livello europeo, risale alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea dal 4 luglio al 16 agosto 2018 (*Public Consultation on EU Summertime arrangements*): in merito, è possibile consultare il *report* conclusivo della consultazione prodotto in accompagnamento alla proposta di direttiva europea sulla sospensione dei cambiamenti stagionali (su cui v. anche *infra*).

Si ricorda, in via preliminare, che la cosiddetta ora solare indica l'orario standard (chiamato anche tempo civile convenzionale o ora legale standard) associato al meridiano di riferimento del fuso orario di un Paese: in Italia corrisponde a UTC+1 ed è in vigore nei mesi autunnali e invernali. La cosiddetta ora legale è la convenzione con cui si anticipano gli orologi di 60 minuti (portandosi a UTC+2 in Italia) per un periodo limitato dell'anno, principalmente allo scopo di ridurre i consumi energetici legati all'illuminazione artificiale nelle ore serali.

Gli obiettivi dell'indagine conoscitiva, secondo il programma approvato, consistono nel raffronto tra il modello attuale, fondato sul cambio stagionale dell'orario, e l'ipotesi di adozione di un regime orario stabile per l'intero anno, nella valutazione degli effetti socio-economici, energetici e produttivi di un eventuale cambiamento, nell'analisi della documentazione disponibile e degli elementi emersi nel corso delle audizioni, nonché nella valutazione dell'opportunità di una fase di sperimentazione con proroga dell'ora legale.

Nel corso dell'indagine sono stati auditi, tra l'8 aprile e il 24 giugno 2026, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori, delle categorie produttive del commercio e del turismo, della comunità medico-scientifica, nonché esperti e operatori del settore energetico. In particolare, in ordine cronologico, sono stati auditi:

Centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo sostenibile (CIRPS) (8 aprile 2026);

CGIL, CISL, UIL e UGL, Confederazione AEPI, Consumerismo No Profit (14 aprile 2026);

Prof. Giovanni Esposito, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Confagricoltura (15 aprile 2026);

Confesercenti, Accademia Italiana di Medicina del Sonno (AIMS), Associazione Italiana degli Utility Manager (ASSIUM) (16 aprile 2026);

European Medical Association (EMA) e Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) (20 aprile 2026);

Associazione Italiana degli Economisti dell'Energia (AIEE) (28 aprile 2026);

Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI) e Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (ANMCO) (30 aprile 2026);

Federalberghi (5 maggio 2026);

Confcommercio e Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) (3 giugno 2026);

Dott. Giuseppe Plazzi, direttore del Centro per la narcolessia e i disturbi del sonno dell'IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna, rappresentanti di associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (nello specifico, Unione nazionale consumatori (UNC) e CODACONS) (9 giugno 2026);

Rappresentanti della testata di divulgazione scientifica « Geopop » e dott. Domenico Maurizio Toraldo, già direttore della Riabilitazione cardiorespiratoria e Centro del sonno della ASL di Lecce (24 giugno 2026).

È stata inoltre acquisita agli atti dell'indagine una memoria di Terna S.p.a., gestore della rete di trasmissione nazionale.

Il presente documento conclusivo raccoglie e ordina per ambiti tematici gli elementi di informazione e le valutazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni, allo scopo di offrire un quadro d'insieme utile alle successive determinazioni parlamentari in materia.

1. Il quadro storico e normativo dell'ora legale

Diversi soggetti auditi hanno ricostruito, con dati sostanzialmente concordanti, l'evoluzione storica dell'istituto dell'ora legale in Italia e nel contesto internazionale.

Nel corso dell'audizione di EMA è stata richiamata l'origine settecentesca dell'idea, riconducibile a una proposta di Benjamin Franklin pubblicata nel 1784 sul *Journal de Paris*, ed è stata ricostruita la prima applicazione normativa in occasione della Prima guerra mondiale: nel 1916 il Regno Unito adottò il *British Summer Time* e gli Stati Uniti introdussero, nel 1918, il *Daylight Saving Time*. In Italia l'ora legale fu introdotta, per le medesime ragioni belliche, con il decreto luogotenenziale n. 631 del 1916, rimanendo in vigore fino al 1920, per poi essere ripristinata durante la Seconda guerra mondiale con un periodo di applicazione continuativa di oltre due anni, dal 14 giugno 1940 al 2 novembre 1942.

È stato ricordato, in più memorie (CGIL, SIMA, EMA), che l'adozione stabile dell'ora legale in Italia risale alla legge n. 503 del 1965, applicata per la prima volta nel 1966 per soli quattro mesi, dall'ultima domenica di maggio all'ultima domenica di settembre. La durata fu poi estesa a sei mesi nel 1980, con inizio dalla prima domenica di aprile e, dal 1981, dall'ultima domenica di marzo. Un ulteriore prolungamento di un mese fu introdotto nel 1996, in coordinamento con il resto d'Europa, spostando il termine all'ultima domenica di ottobre; tale

assetto è stato, infine, formalizzato con l'articolo 22 della legge n. 96 del 2010, che ha recepito la direttiva europea 2000/84/CE.

Nella propria memoria la CGIL ha evidenziato come la logica sottostante all'istituto sia quella di spostare in avanti l'orario per sfruttare meglio la luce naturale, riducendo così l'uso di illuminazione artificiale nelle ore serali. Geopop ha peraltro segnalato come, negli ultimi vent'anni, la diffusione di tecnologie di illuminazione a basso consumo abbia ridimensionato tali esigenze. Tali osservazioni sono coerenti con quelle presenti nella memoria depositata da Terna S.p.a. La società ritiene, infatti, che il beneficio, in termini di riduzione di fabbisogno elettrico atteso, di un sistema orario basato sull'ora legale permanente, rispetto ad un sistema basato sul doppio cambio dell'ora o ad un sistema fondato sull'ora solare permanente, sia, nel complesso, ridotto e che sia progressivamente diminuito nel corso degli ultimi anni. Tale fenomeno, secondo Terna, sarebbe « molto probabilmente legato ad un aumento dell'efficienza energetica delle tecnologie e dei sistemi di illuminazione ».

2. Il contesto europeo e le prospettive di armonizzazione

Numerosi soggetti auditi hanno richiamato il quadro europeo di riferimento. È stato ricordato (CGIL, Confederazione AEPI, EMA, SIMA, Federalberghi) che nel 2018 la Commissione europea ha condotto una consultazione pubblica *online*, alla quale hanno risposto circa 4,6 milioni di cittadini dei Paesi membri, l'84 per cento dei quali si è espresso a favore del superamento del cambio semestrale dell'ora. La consultazione ha visto una partecipazione modesta da parte dei cittadini europei residenti in Italia. Il nostro Paese è stato il terzultimo per numero di partecipanti rispetto alla popolazione residente (meno dello 0,5 per cento di partecipanti). I Paesi con una partecipazione maggiore sono stati la Germania (poco meno del 4 per cento) e l'Austria (poco meno del 3 per cento).

Sulla base degli esiti della medesima consultazione europea, tra i cittadini favorevoli al superamento del cambio semestrale la preferenza si è orientata in misura maggioritaria verso l'ora legale permanente (56 per cento), mentre una quota minoritaria, pur significativa, si è espressa per l'ora solare permanente (32 per cento), con differenze rilevanti tra Stati membri: la preferenza per l'ora legale permanente è risultata più marcata in Portogallo, a Cipro e in Polonia, mentre l'orientamento verso l'ora solare permanente ha prevalso in Finlandia, Danimarca e Paesi Bassi.

Sulla base di tale consultazione, nel 2018, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva, volta ad abrogare la direttiva 2000/84/CE e a lasciare a ciascuno Stato membro la facoltà di scegliere, in via permanente, tra ora legale e ora solare.

Il 26 marzo 2019 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la proposta di direttiva, auspicando un coordinamento tra gli Stati membri per evitare ripercussioni sugli scambi commerciali e sui movimenti transfrontalieri. Il relativo *iter*, tuttavia, non si è concluso: il passaggio in sede di Consiglio dell'Unione europea non ha condotto ad alcuna intesa tra i Governi. È stato inoltre segnalato (EMA) che l'Italia, in tale fase, aveva notificato all'Unione europea l'intenzione di mantenere il regime del doppio cambio stagionale.

Sotto il profilo comparato, è stato osservato (Geopop) che il numero di Paesi che applicano un regime di cambio stagionale dell'ora è in progressiva diminuzione: erano 79 nel 2015 e sono scesi a 70 nel 2026, con meno del 40 per cento dei Paesi del mondo che vi ricorre ancora oggi, tenuto conto che la maggior parte dei territori equatoriali non necessita di alcun cambiamento data la scarsa variazione stagionale delle ore di luce. AIMS e Geopop hanno richiamato, quale precedente di rilievo, il caso della Federazione Russa, che nel 2011 ha avviato una sperimentazione triennale di ora legale permanente, successivamente abbandonata nel 2014. Attualmente, tale Paese adotta un sistema di ora solare permanente. Per Geopop le ragioni dell'abbandono erano riconducibili all'impopolarità della misura, riconducibile tra l'altro al ritardo dell'alba invernale e alle conseguenti difficoltà per gli studenti nel raggiungere la scuola in condizioni di scarsa visibilità. AIMS ha osservato che le evidenze scientifiche emerse dalla sperimentazione nella Federazione Russa hanno associato il sistema di ora legale permanente, tra l'altro, ad un aumento del c.d. *jet lag* sociale (concetto su cui si tornerà più avanti). Tale effetto era particolarmente accentuato tra gli adolescenti di età compresa tra i 10 e i 17 anni.

È stata infine sottolineata, da più soggetti (Confesercenti, Federalberghi, Confcommercio, CGIL, UIL), l'esigenza di un coordinamento a livello europeo come condizione necessaria per migliorare l'efficacia di un'eventuale scelta nazionale: l'adozione di regimi orari differenziati tra Stati membri confinanti determinerebbe complessità organizzative e costi aggiuntivi per i settori dei trasporti, della logistica e del turismo transfrontaliero, con il rischio di ridurre, in tutto o in parte, i benefici attesi da una scelta unilaterale.

3. Gli effetti sui consumi energetici e sul sistema elettrico nazionale

Il tema degli effetti energetici dell'ora legale è stato oggetto di ampio approfondimento nel corso delle audizioni, con l'emersione di valutazioni articolate e, in alcuni casi, di segno diverso a seconda della fonte e della metodologia di stima considerata. Come anticipato, Terna S.p.a., gestore della rete di trasmissione nazionale, ha depositato agli atti dell'indagine una memoria basata sull'analisi di tre scenari relativi al sistema elettrico nazionale: il regime vigente con doppio cambio stagionale; un ipotetico regime di ora solare permanente; un ipotetico regime di ora legale permanente. Dall'analisi svolta con riferimento al periodo 2015-2026, e con una proiezione al 2030 che tiene conto della crescente diffusione delle fonti rinnovabili non programmabili, è emerso che la curva di fabbisogno elettrico relativa allo scenario di ora legale permanente risulta sempre la più contenuta tra i tre scenari considerati, sebbene le tre curve abbiano subito un progressivo ravvicinamento nel corso degli anni più recenti. Come accennato, tale effetto sarebbe, molto probabilmente, da attribuire alla maggiore efficienza energetica dei sistemi di illuminazione.

In termini quantitativi, Terna ha stimato che per il 2026 il regime vigente (sette mesi di ora legale) comporterebbe una riduzione dei consumi di circa 302 GWh, alla quale si aggiungerebbero ulteriori 160 GWh circa qualora l'ora legale fosse estesa anche ai mesi invernali, per un beneficio complessivo annuo di circa 462 GWh (secondo i dati resi

noti da Terna nel gennaio 2026, il fabbisogno elettrico nazionale complessivo risulta pari a circa 311,3 TWh nel 2025 ⁽¹⁾. Su tale base, i 302 GWh di risparmio stimati per il regime vigente rappresentano circa lo 0,10 per cento del fabbisogno nazionale, i 160 GWh aggiuntivi legati a un'eventuale estensione ai mesi invernali circa lo 0,05 per cento, e il beneficio complessivo di 462 GWh circa lo 0,15 per cento. In linea con quanto riportato da altri soggetti auditi (su cui v. *infra*), si risconterebbe dunque un'incidenza limitata sul consumo energetico complessivo. Per il 2030, a fronte di un beneficio di circa 285 GWh nello scenario con doppio cambio orario, l'estensione dell'ora legale a tutto l'anno determinerebbe un beneficio aggiuntivo, in termini di minor consumo, di circa 153 GWh, per un totale di circa 438 GWh. Sulla base del costo medio del kilowattora per il cliente domestico tipo, secondo i dati ARERA, tali risparmi corrisponderebbero a un beneficio economico per il sistema di circa 120 milioni di euro per il 2026 (di cui 80 milioni riferiti al periodo aprile-ottobre già in vigore) e di circa 100 milioni di euro per il 2030. Terna ha inoltre precisato che, sotto il profilo della gestione del sistema elettrico, non emergono criticità significative in termini di adeguatezza e di bilanciamento delle rampe di carico nello scenario di ora legale permanente.

Anche altri soggetti auditi hanno posto in evidenza come il beneficio energetico complessivo dell'ora legale, pur esistente, risulti oggi di entità limitata e in costante riduzione nel tempo.

L'Associazione Italiana degli Economisti dell'Energia (AIEE), richiamando la letteratura economica internazionale di riferimento, ritiene che la stima media grezza del risparmio energetico, in uno scenario di ora legale permanente, si attesterebbe intorno allo 0,34 per cento. Tale valore, tuttavia, si ridurrebbe a un livello prossimo allo zero. Inoltre, considerando le sole stime di maggiore qualità metodologica, l'intervallo di confidenza comprenderebbe anche valori negativi (-0,01 per cento). Questo effetto sarebbe dovuto al fatto che in tale scenario si avrebbe un incremento della climatizzazione nelle ore più calde che compenserebbe la diminuzione del consumo da illuminazione, che ha beneficiato di grandi innovazioni tecnologiche nel corso degli ultimi anni. L'AIEE ha inoltre segnalato che la latitudine geografica costituisce il principale fattore esplicativo della variabilità dei risultati, con risparmi significativi concentrati alle latitudini nordiche e valori prossimi allo zero, o leggermente negativi, per i Paesi mediterranei, tra cui l'Italia. A supporto di tale lettura, l'AIEE ha richiamato la serie storica dei dati Terna relativi al periodo 2006-2025, che mostra un andamento costantemente decrescente del risparmio fisico registrato nei sette mesi di applicazione dell'ora legale, da 645 GWh nel 2006 a 310 GWh nel 2025, con una riduzione superiore al 50 per cento, riconducibile principalmente alla diffusione delle tecnologie di illuminazione a basso consumo (LED). Ai fini del raffronto con il regime vigente, occorre tuttavia distinguere gli effetti dei sette mesi nei quali l'ora legale è già applicata, dalla fine di marzo alla fine di ottobre, da quelli della sua eventuale estensione ai mesi invernali. L'aumento dei consumi per

(1) Si ricordi che 1 TeraWattora (TWh) equivale a 1000 GigaWattora (GWh). La wattora (Wh) è l'unità di misura dell'energia, che indica quanta energia viene consumata o prodotta in un'ora da una potenza di un watt.

raffrescamento nelle ore più calde riguarda prevalentemente il primo periodo e non può essere automaticamente assunto a compensazione del beneficio incrementale invernale, quando tale domanda risulta marginale. La distinzione è esplicitata nelle stime di Terna, che separano i circa 302 GWh riferiti al regime vigente dai circa 160 GWh aggiuntivi dell'estensione invernale. La valutazione di quest'ultima deve peraltro considerare anche il possibile aumento dei consumi mattutini connesso al ritardo dell'alba, così da apprezzare il saldo effettivo della diversa distribuzione oraria dei consumi.

Analoghe considerazioni sono state svolte dalla UIL che ha segnalato una riduzione dei consumi energetici annui pari allo 0,23 per cento, un risparmio sulla spesa energetica complessiva pari a circa lo 0,3 per cento e un abbattimento delle emissioni climalteranti pari a circa lo 0,05 per cento. La CISL ha stimato in circa 300 GWh il risparmio annuo riconducibile ai sette mesi di applicazione dell'ora legale, per un beneficio economico di 80-90 milioni di euro e una riduzione delle emissioni superiore alle 140.000 tonnellate di CO₂, sottolineando tuttavia che il peso di tale risparmio sul totale dei consumi energetici nazionali risulta oggi inferiore allo 0,5 per cento, per effetto di fattori come il cambiamento dei comportamenti di consumo, la crescita dell'efficienza degli impianti e l'aumento del fabbisogno energetico legato alla climatizzazione estiva. Anche la CGIL ha evidenziato come il beneficio energetico, documentato da Terna (v. comunicato del 24/10/2025) in oltre 12 TWh e 2,3 miliardi di euro nel periodo 2004-2025, sia in progressiva diminuzione per effetto della diffusione dei LED, del mutamento dei profili di consumo e della crescita della climatizzazione estiva, tanto da non rappresentare più, a suo giudizio, l'unico né il principale criterio di valutazione della misura.

Confagricoltura ha ritenuto che l'entità dei risparmi energetici di cui beneficerebbero le imprese agricole derivanti da un sistema di ora legale permanente non giustificerebbe un mutamento del regime attuale.

Confcommercio ha analogamente definito marginali, ma pur sempre positivi, i risparmi energetici associati a un'eventuale stabilizzazione dell'ora legale, segnalando peraltro un possibile elemento di interesse aggiuntivo, connesso alla crescente diffusione della generazione fotovoltaica: una maggiore coincidenza tra gli orari di svolgimento delle attività economiche e la disponibilità di luce naturale potrebbe favorire un migliore sincronismo tra domanda elettrica e produzione solare, con benefici in termini di autoconsumo e di riduzione del prelievo dalla rete nelle ore serali.

Valutazioni di segno più favorevole sono state prospettate da Consumerismo No Profit e dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), che ha stimato un risparmio annuo compreso tra 180 e 200 milioni di euro, e una riduzione delle emissioni di CO₂ di circa 200.000 tonnellate annue. Analoghe cifre sono state richiamate da EMA e dalla Confederazione AEPI.

CODACONS sottolinea come il superamento del doppio cambio semestrale non sia più una questione puramente tecnica, bensì una necessità economica, sociale e sanitaria non più procrastinabile per le famiglie italiane. In particolare, enfatizza i vantaggi che l'introduzione di un sistema basato sull'ora legale permanente potrebbe avere sui

consumatori in termini di risparmi sui consumi energetici e sulla riduzione degli oneri organizzativi legati al cambio d'ora. Per CODA-CONS i dati storici e le proiezioni tecniche confermano la validità dell'ora legale permanente come pilastro per la transizione ecologica e il contenimento dei consumi nazionali.

4. Gli effetti sui settori produttivi

4.1 Commercio e distribuzione

Confesercenti ha rappresentato che l'introduzione dell'ora legale permanente, con la conseguente estensione della luce naturale nella fascia pomeridiano-serale, potrebbe favorire il commercio al dettaglio attraverso tre distinte direttrici: un effetto di maggiore propensione all'uscita e alla permanenza negli spazi commerciali dopo l'orario di lavoro; un effetto di maggiore sicurezza percepita e di vitalità urbana, con positive ricadute sulla frequentazione di strade commerciali e centri storici; un effetto, ritenuto oggi meno marcato rispetto al passato, di riduzione dei costi operativi legati all'illuminazione artificiale per le micro e piccole imprese del terziario.

Analoghe considerazioni sono state svolte da Confcommercio, che ha evidenziato come una maggiore disponibilità di luce naturale nelle ore di maggiore propensione al consumo possa incidere positivamente sulle dinamiche di frequentazione degli spazi urbani e commerciali, con effetti favorevoli sul benessere sociale e sulla percezione di sicurezza. L'associazione ha precisato che tali benefici andrebbero valutati in un quadro complessivo e non settoriale, tenuto conto delle diverse latitudini e caratteristiche territoriali del Paese.

4.2 Turismo e settore alberghiero

Anche con riferimento al comparto turistico sono state prospettate valutazioni prevalentemente favorevoli all'introduzione dell'ora legale permanente, corredate tuttavia da specifiche indicazioni di segno contrario per determinati settori.

Confesercenti e Confcommercio hanno evidenziato un possibile effetto positivo sulla destagionalizzazione dei flussi turistici, in particolare nei « mesi di spalla » (ottobre-novembre e febbraio-marzo) e nel periodo autunnale-invernale, grazie a una maggiore fruibilità delle destinazioni, dei centri storici, dei borghi e delle attività all'aperto, nonché benefici per la ricettività, la ristorazione e il turismo attivo e balneare, in ragione dell'estensione della finestra di luce utile per la fruizione degli spazi.

Federalberghi ha riferito che una consultazione rapida svolta tra i propri dirigenti associativi, ha fatto emergere un ventaglio articolato di posizioni: se da un lato la maggiore disponibilità di luce pomeridiana e serale è stata generalmente considerata un fattore di attrattività per le destinazioni turistiche italiane e per le attività all'aria aperta, quali trekking, cicloturismo e golf, dall'altro sono state segnalate significative preoccupazioni per il comparto degli sport invernali. In particolare, è stato evidenziato come l'arrivo dell'alba dopo le ore 9:00 nei mesi invernali determinerebbe una riduzione della finestra operativa mattutina degli impianti sciistici, la fascia più richiesta dagli sciatori per la

migliore qualità della neve e il minore affollamento, con conseguenti difficoltà nelle operazioni di preparazione e controllo delle piste per ragioni di sicurezza, e con possibili ripercussioni negative sui ricavi e sulla competitività dell'intera filiera turistica montana.

Anche Confcommercio ha segnalato analoghi profili di criticità per i territori montani e per il turismo invernale, evidenziando come l'eventuale mantenimento dell'ora legale nei mesi più freddi determinerebbe uno slittamento in avanti dell'alba con possibili conseguenze sulla finestra di fruibilità in sicurezza degli impianti sciistici. Tali criticità devono essere riferite alle specifiche condizioni geografiche e stagionali: l'orario dell'alba varia a seconda dello specifico territorio nazionale e del periodo dell'anno oltre che alle precise caratteristiche dei territori, come in quelli montani dove la disponibilità effettiva di luce risente anche dell'orografia. Il richiamo a un'alba successiva alle ore 9:00 non descrive, pertanto, una condizione uniforme del territorio nazionale o dell'intero periodo invernale.

4.3 Edilizia, agricoltura e altre attività lavorative all'aperto

Con riferimento alle attività lavorative svolte all'aperto, è stato anzitutto evidenziato come la posticipazione dell'orario dell'alba comporti, in primo luogo, un impatto negativo sulla sicurezza delle condizioni di lavoro, prima ancora che sui profili organizzativi. Le organizzazioni sindacali hanno posto in evidenza le criticità connesse allo svolgimento di attività lavorative all'aperto nelle prime ore della giornata, in particolare nelle regioni settentrionali del Paese.

CGIL ha segnalato che un regime di ora legale permanente comporterebbe, nel periodo invernale, un significativo ritardo dell'alba, che in alcune aree del Paese potrebbe attestarsi intorno alle ore 9:00, con conseguenti difficoltà organizzative sia per le famiglie, con riguardo alla gestione degli orari scolastici dei figli, sia per i settori produttivi che operano all'aperto, a partire dall'agricoltura e dalle attività connesse, ma anche edilizia, logistica e servizi, con una possibile riduzione dell'efficienza operativa e la necessità di riorganizzare i turni di lavoro. L'incidenza di tali difficoltà va valutata in relazione all'area geografica, al periodo dell'anno e all'orario effettivo di avvio delle attività, tenendo conto della maggiore concentrazione delle albe tardive tra novembre e febbraio e della differente esposizione dei territori, come illustrato al paragrafo 6. Ne consegue l'opportunità di calibrare gli eventuali adattamenti degli orari su tali condizioni, anziché prevederli in modo uniforme sul territorio nazionale.

UIL ha analogamente rilevato come, nel settore dell'edilizia e dei lavori all'aperto in genere, l'alba posticipata nei mesi invernali potrebbe comportare l'avvio delle attività in condizioni di scarsa visibilità, con la conseguente necessità di rafforzare le misure di sicurezza nei cantieri anche attraverso sistemi di illuminazione adeguati; per il settore agricolo e per l'allevamento, ha viceversa evidenziato un possibile elemento di semplificazione connesso all'eliminazione del cambio stagionale, che ridurrebbe lo stress legato alla variazione dei ritmi biologici degli animali, pur richiedendo comunque un adattamento dell'organizzazione del lavoro alla diversa distribuzione della luce naturale nel corso dell'anno.

CISL ha confermato che le scelte in materia di orario incidono maggiormente nei settori in cui il lavoro è fisico e l'esposizione agli agenti climatici è elevata, quali agricoltura, edilizia, logistica, trasporti e servizi ambientali, segnalando altresì che tale valutazione debba tenere conto anche del mutamento delle condizioni climatiche e dell'aumento delle temperature, che già oggi comporta, in diversi settori, accordi per la rimodulazione degli orari di lavoro nelle ore più calde.

In relazione al solo comparto agricolo, Confagricoltura ha evidenziato che vi sarebbero delle difficoltà legate al rispetto di un regime basato sull'ora legale permanente per un settore in cui molte attività, a partire dall'allevamento, sono scandite dai ritmi solari. Confagricoltura vede alcuni vantaggi e alcune criticità nell'introduzione di un sistema di ora legale permanente. Da un lato, l'associazione ritiene in linea teorica vantaggioso un prolungamento degli orari serali che potrebbe portare ad una facilitazione e ad un aumento delle attività di raccolta e di trasporto sul mercato dei prodotti agricoli. Dall'altro, Confagricoltura vede come critico un regime di ora legale permanente, soprattutto per i lavoratori dell'orto-florovivaismo e del comparto frutticolo (i settori rappresentano circa il 40 per cento della manodopera del comparto agricolo). Le criticità sarebbero collegate al rischio di esporre i lavoratori ad una condizione climatica eccessivamente sfavorevole.

4.4 Industria, trasporti e logistica

Con riferimento ai diversi settori, la CGIL ha rappresentato un impatto differenziato dell'ora legale a seconda del comparto: un beneficio energetico più elevato, tra il 3 e il 5 per cento, nel settore residenziale; un beneficio intermedio, tra il 2 e il 3 per cento, nel settore terziario; un impatto più limitato, tra l'1 e il 2 per cento, nel settore industriale, i cui cicli produttivi risultano meno sensibili alla disponibilità di luce naturale.

UIL ha inoltre segnalato che, per il settore della pesca, l'ora legale incide sull'organizzazione dei turni e sulle dinamiche di accesso ai mercati, con particolare riguardo alla distribuzione del prodotto fresco, mentre per i trasporti e la logistica una maggiore disponibilità di luce nelle ore pomeridiane potrebbe contribuire a migliorare la sicurezza, riducendo il rischio di incidenti; anche in questo ambito è stata tuttavia segnalata la necessità di un coordinamento a livello europeo per evitare disallineamenti pregiudizievoli per le attività transfrontaliere. Per il settore industriale e dei servizi, UIL ha infine osservato come l'impatto si concentri principalmente sull'organizzazione dei turni e sulla gestione degli orari, con potenziali benefici in termini di efficienza e di riduzione dei costi energetici.

5. La tutela dei lavoratori e l'organizzazione del lavoro

Le organizzazioni sindacali hanno posto una condizione trasversale a ogni ipotesi di modifica del regime orario: l'eventuale beneficio in termini di maggiore disponibilità di luce non deve tradursi in un peggioramento delle condizioni di lavoro, né in un'estensione implicita degli orari o in una compressione dei tempi di recupero.

CISL ha ribadito che l'organizzazione del lavoro deve restare pienamente nell'ambito della contrattazione collettiva, quale strumento per costruire l'equilibrio tra produttività e diritti dei lavoratori, chiedendo che ogni intervento sul regime orario sia accompagnato da una valutazione preventiva degli impatti, da un sistema di monitoraggio nel tempo e dal pieno coinvolgimento delle parti sociali.

UIL ha analogamente osservato che i settori maggiormente impattati, sia in senso negativo, come edilizia e agricoltura, sia in senso positivo, come turismo e ristorazione, sono spesso caratterizzati da condizioni di lavoro strutturalmente più precarie e da una minore efficacia dello strumento della contrattazione collettiva nel regolare eventuali riorganizzazioni degli orari; per tale ragione, ha suggerito di procedere a un'eventuale riforma solo in presenza di un accordo a livello europeo e, in ogni caso, in modo graduale e sperimentale.

CGIL ha proposto di accompagnare un'eventuale stabilizzazione del regime orario con misure di flessibilità degli orari di lavoro e dei servizi pubblici, con investimenti nell'efficienza energetica degli edifici e nella digitalizzazione dei consumi, nonché con campagne di sensibilizzazione sui consumi energetici, ritenute suscettibili di produrre risparmi anche superiori a quelli connessi al solo cambio d'ora.

6. Ulteriori effetti sistemici rilevanti

Il profilo sanitario ha costituito uno degli aspetti maggiormente approfonditi nel corso delle audizioni, con il coinvolgimento di società scientifiche, medici e ricercatori. Dalle audizioni emerge una convergenza pressoché generale, tra i soggetti di estrazione medico-scientifica, nel ritenere superabile l'attuale regime del doppio cambio stagionale dell'ora: in questo senso si sono espressi, sia pure con argomentazioni e conclusioni diverse, l'Accademia Italiana di Medicina del Sonno (AIMS), il direttore del Centro per la narcolessia e i disturbi del sonno dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna (dott. Plazzi), il dott. Domenico Maurizio Toraldo, il prof. Giovanni Esposito e la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA).

Tale convergenza sul superamento del cambio stagionale non equivale, tuttavia, a un consenso sul regime da adottare in sua sostituzione. Su questo punto, l'AIMS ha evidenziato come la richiesta di abolizione del cambio stagionale dell'ora non debba essere interpretata come un sostegno automatico all'ora legale permanente, trattandosi di due questioni distinte e, sotto il profilo biologico, non equivalenti. L'AIMS ritiene che « l'ora solare permanente rimane l'opzione più prudente per il sonno, l'allineamento circadiano e la salute pubblica, in assenza di chiare evidenze scientifiche che supportino l'ora legale permanente come opzione preferibile ». Nello stesso senso si è espresso il direttore del Centro per la narcolessia e i disturbi del sonno dell'IRCCS bolognese.

Sulla base di tale distinzione, le posizioni dei soggetti auditi di ambito medico-scientifico si sono divise principalmente in due orientamenti, di seguito illustrati: da un lato, la comunità della medicina del sonno in senso stretto ha indicato nell'ora solare permanente l'opzione più coerente con i ritmi circadiani; dall'altro, alcuni contributi di ambito medico-epidemiologico hanno espresso una valutazione favo-

revoles, o comunque non ostativa, al mantenimento dell'ora legale permanente.

L'AIMS ha richiamato l'orientamento delle principali società scientifiche internazionali del settore, tra cui l'*American Academy of Sleep Medicine*, la *British Sleep Society* e la *Sleep Research Society*, le quali, pur condividendo l'auspicio di un superamento del cambio semestrale, si sono espresse a favore dell'ora solare permanente, in quanto ritenuta più coerente con l'allineamento circadiano naturale. È stato in particolare evidenziato come l'ora legale permanente comporti, soprattutto nei mesi invernali, un ritardo dell'esposizione alla luce mattutina, che costituisce il principale sincronizzatore dell'orologio biologico umano, con conseguente rischio di un disallineamento cronico tra ritmo biologico e orari sociali, definito in letteratura «*jet lag* sociale cronico», particolarmente rilevante per gli adolescenti e per i lavoratori con orari fissi antimeridiani. Posizioni sostanzialmente convergenti sono state espresse dal direttore del Centro per la narcolessia e i disturbi del sonno dell'IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna, il quale ha precisato che l'abolizione del cambio stagionale e l'adozione dell'ora legale permanente costituiscono scelte distinte e non equivalenti sotto il profilo biologico. L'organismo umano si sincronizzerebbe principalmente attraverso l'esposizione alla luce naturale del mattino e un regime di ora legale permanente, ritardando l'alba nei mesi invernali, determinerebbe un disallineamento cronico con conseguenze su durata del sonno, *performance* cognitive e, nel lungo periodo, salute mentale e metabolica, con effetti più marcati su adolescenti e lavoratori con orari fissi mattutini. Sulla base di tali elementi, e in coerenza con l'orientamento della comunità scientifica internazionale, è stata indicata nell'ora solare permanente l'opzione più prudente per la salute pubblica.

La diversa esposizione dei territori al ritardo dell'alba costituisce un ulteriore elemento di valutazione. Un'elaborazione delle effemeridi solari per il 2027, riferita a sei città e a un orizzonte teorico a elevazione zero, indica, nell'ipotesi di ora legale permanente e al netto di fine settimana, festività nazionali e chiusura scolastica natalizia, 81 giorni con alba successiva alle ore 8:00 a Torino, 75 a Milano, 58 a Roma, 47 a Napoli, 44 a Palermo e 34 a Bari. Assumendo la soglia delle ore 8:30, i giorni si riducono rispettivamente a 52, 49 e 18 nelle prime tre città e risultano nulli nelle altre tre; al solstizio d'inverno gli orari indicati sono, nel medesimo ordine, le 9:04, le 9:00, le 8:34, le 8:23, le 8:19 e le 8:14. L'elaborazione evidenzia una maggiore esposizione del Nord-Ovest e una concentrazione delle criticità tra novembre e febbraio. Le soglie considerate descrivono la disponibilità di luce rispetto agli orari sociali e non costituiscono, di per sé, una misura degli effetti sanitari; inoltre, il computo che esclude la chiusura scolastica natalizia non è direttamente rappresentativo di tutti i calendari lavorativi. Tali elementi suggeriscono misure di accompagnamento differenziate per territorio e periodo, ferma restando la verifica delle condizioni locali, in particolare nelle aree montane.

Analoghe conclusioni sono state proposte dal dott. Domenico Maurizio Toraldo, già direttore della Riabilitazione cardiorespiratoria e Centro del sonno della ASL di Lecce, che ha richiamato la posizione ufficiale dell'*American Academy of Sleep Medicine* (AASM), la quale, pur

favorevole all'abolizione del cambio dell'ora, individua nell'ora solare permanente la soluzione più coerente con il ritmo circadiano umano, evidenziando la riduzione dei rischi acuti (infarti, ictus, aritmie, incidenti stradali con un incremento fino al 6 per cento nei giorni successivi ai cambi di orario) e cronici (obesità, sindrome metabolica, malattie cardiovascolari, depressione, peggioramento del rendimento scolastico) connessi alla desincronizzazione tra orologio biologico e orario sociale.

Diversamente orientate, pur muovendo in parte da premesse condivise, sono state le valutazioni del prof. Giovanni Esposito, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, e dell'EMA.

Il prof. Esposito ha richiamato una revisione sistematica pubblicata nel 2026 sull'*European Journal of Epidemiology*, condotta su 157 studi provenienti da 36 Paesi, secondo cui gli effetti sanitari del regime dell'ora legale non sono uniformi e vanno distinti a seconda che si considerino le transizioni stagionali oppure il regime orario in sé; una parte rilevante delle criticità documentate in letteratura riguarderebbe, a suo giudizio, il cambio dell'ora piuttosto che la permanenza in un determinato regime. È stato inoltre richiamato uno studio pubblicato nel 2023 su *Economic Modelling*, basato su dati amministrativi italiani, secondo cui gli infortuni sul lavoro aumenterebbero del 2 per cento nei primi tre giorni successivi all'introduzione dell'ora legale, per poi diminuire di oltre il 10 per cento all'uscita dalla stessa. Sulla base di tali elementi, il prof. Esposito ha ritenuto che il mantenimento permanente dell'ora legale possa costituire un'opzione meritevole di una valutazione favorevole, purché accompagnata da un attento monitoraggio degli effetti sulla vigilanza, sull'adattamento circadiano e sulla sicurezza nei settori a maggiore intensità operativa, quali sanità, trasporti, logistica e servizi pubblici.

L'EMA ha richiamato la documentazione tecnica del Parlamento europeo, secondo cui la maggior parte delle difficoltà connesse al cambio orario sarebbero di breve durata e non costituirebbero un pericolo per la salute, pur riconoscendo l'esistenza di studi che segnalano una correlazione tra il cambio d'orario e un aumento degli eventi cardiovascolari nella settimana successiva al passaggio (con un incremento del 4 per cento rilevato dall'Università di Stoccolma), disturbi del sonno e, secondo una ricerca condotta in Australia, un incremento dei suicidi nelle settimane successive al cambiamento dell'orario. A fronte di tali elementi, ha sostenuto l'opportunità di una fase di sperimentazione nazionale dell'ora legale permanente, evidenziando la più limitata estensione longitudinale del territorio italiano rispetto ad altri contesti, quale quello statunitense, nei quali il disagio derivante dal ritardo dell'alba assume connotati diversi.

La Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) ha rappresentato una posizione articolata. Da un lato, ha riconosciuto che una parte della comunità scientifica del sonno e della cronobiologia, tra cui la già citata AASM, si è espressa a favore dell'ora solare permanente in quanto più coerente con la biologia circadiana; dall'altro, SIMA ha sostenuto l'opportunità di una sperimentazione italiana finalizzata a verificare, con indicatori multidisciplinari (consumi energetici, sicurezza stradale, reati predatori, attività fisica, benessere psicofisico, sonno, impatti su commercio e turismo), gli effetti concreti della misura

nel contesto nazionale, ritenendo che le evidenze internazionali disponibili, sebbene rilevanti, non siano sempre direttamente trasferibili alle caratteristiche climatiche, urbane e sociali dell'Italia.

Anche CISL e UIL hanno richiamato, sul piano sanitario, gli effetti connessi in particolare alla fase di transizione stagionale, quali la perdita media di sonno stimata in circa 40 minuti nella prima notte successiva al cambio e l'aumento degli infortuni sul lavoro nei giorni successivi, evidenziando come l'eliminazione del doppio cambio, a prescindere dal regime prescelto, possa comunque comportare benefici in termini di stabilità dei ritmi biologici.

Un ulteriore profilo ampiamente trattato nel corso delle audizioni riguarda gli effetti dell'ora legale sulla sicurezza stradale e sulla sicurezza urbana, con riferimento sia alla fase di transizione stagionale, sia a un ipotetico regime permanente.

Con riguardo alla riduzione dei reati predatori, la Società Italiana di Medicina Ambientale ha richiamato lo studio « *Under the Cover of Darkness: How Ambient Light Influences Criminal Activity* », pubblicato nel 2015 su *The Review of Economics and Statistics*, che ha utilizzato l'estensione dell'ora legale disposta negli Stati Uniti nel 2007 come riferimento per misurare l'effetto della luce naturale sulla criminalità, rilevando una riduzione media del 7 per cento delle rapine nelle settimane successive all'estensione, con punte del 27 per cento nelle ore corrispondenti allo spostamento della luce, per un risparmio sociale stimato in circa 59 milioni di dollari nel solo 2007. Analoghi riferimenti sono stati richiamati da Consumerismo No Profit e da EMA, quest'ultima aggiungendo che l'impatto di un'estensione permanente sarebbe stimabile in una misura circa venti volte superiore rispetto a quella osservata per le quattro settimane di estensione sperimentate nel 2007.

Sul fronte della sicurezza stradale, SIMA ha richiamato uno studio pubblicato nel 2004 su *Accident Analysis & Prevention*, secondo cui l'adozione dell'ora legale per l'intero anno negli Stati Uniti avrebbe potuto ridurre le morti di pedoni di 171 casi l'anno, pari al 13 per cento delle fatalità pedonali nelle fasce orarie 5:00-10:00 e 16:00-21:00, e le morti di occupanti di veicoli di 195 casi l'anno; è stato altresì richiamato l'esperimento britannico del *British Standard Time*, condotto tra il 1968 e il 1971, nel corso del quale il Regno Unito mantenne l'orario estivo anche in inverno, con un aumento degli incidenti nelle mattine più buie ma una riduzione più che compensativa nelle sere più luminose, per una riduzione netta complessiva delle vittime.

Di segno diverso sono le evidenze richiamate con riferimento specifico alla fase di transizione. UIL e CISL hanno entrambe segnalato un aumento degli infortuni sul lavoro e degli incidenti stradali nei giorni immediatamente successivi al cambio dell'ora, con incrementi, secondo la CISL, superiori al 5-6 per cento nelle prime giornate. Per questi auditi, tali dati sarebbero riconducibili alla riduzione della lucidità dei lavoratori e alla difficoltà di riallineamento dei ritmi biologici. AIEE ha richiamato, in senso analogo, lo studio di Austin C. Smith, pubblicato nel 2016 sull'*American Economic Journal*, che documenta un aumento del 6 per cento degli incidenti stradali fatali nelle cinque settimane successive alla transizione primaverile, e uno studio di Andrew Dickinson e Glen R. Waddell, pubblicato nel 2024 sul *Journal of Economic Behavior and Organization*, che rileva una perdita

di produttività dei lavoratori della conoscenza protratta fino alla seconda settimana successiva al cambio, senza recupero compensativo. Nel loro insieme, tali evidenze richiamano il carattere ricorrente degli oneri connessi al regime vigente, che richiede due adattamenti ogni anno, pur con effetti di segno e intensità diversi tra la transizione primaverile e quella autunnale. Il superamento del doppio cambio eliminerebbe la ripetizione delle transizioni e dei relativi oneri, ferma restando l'eventuale fase iniziale di adattamento al regime prescelto e la distinta valutazione degli effetti della sua applicazione permanente.

È stato infine sostenuto (da Geopop) – con riferimento a uno studio dell'Università di Stanford pubblicato nel 2025 su PNAS (*Proceedings of the National Academy of Sciences*) e basato su un modello dei ritmi circadiani applicato al contesto statunitense – che un regime di ora legale permanente sarebbe associato a una mortalità complessiva inferiore di circa il 4,5 per cento rispetto a quella associata ai mesi di vigenza dell'ora solare, per effetto congiunto della riduzione dei reati commessi con il favore dell'oscurità e di altri fattori concorrenti; lo stesso studio ha peraltro evidenziato che, sotto il profilo della sola riduzione dei rischi di obesità e ictus, l'ora solare permanente risulterebbe l'opzione più favorevole, con benefici superiori rispetto all'ora legale permanente, pur restando entrambe le opzioni preferibili al mantenimento del doppio cambio stagionale. È stato precisato che tale modello si basa su parametri riferiti al contesto statunitense (clima, orari scolastici e lavorativi, caratteristiche urbane) e che la sua trasposizione al contesto italiano richiederebbe una verifica specifica.

Accanto ai profili sanitari e di sicurezza, assumono rilievo le ricadute sulle famiglie e sui consumatori. I benefici energetici richiamati al paragrafo 3 devono essere valutati anche in rapporto alla spesa degli utenti domestici, distinguendo il risparmio complessivo per il sistema dalla sua effettiva distribuzione tra i nuclei familiari. Alle possibili economie in bolletta si affianca la riduzione degli oneri organizzativi del cambio d'ora segnalata da CODACONS; al contempo, il ritardo della luce mattutina richiede di considerare la compatibilità tra orari scolastici, lavoro, accesso ai servizi e tempi di cura, secondo le criticità richiamate dalla CGIL. Una maggiore disponibilità di luce pomeridiana potrebbe favorire gli spostamenti e la fruizione degli spazi pubblici, ma il relativo beneficio deve essere valutato insieme alle condizioni di sicurezza nelle prime ore della giornata. In tale quadro, particolare attenzione va riservata ai consumatori vulnerabili e alle persone anziane, tanto sotto il profilo della spesa energetica quanto con riguardo alle esigenze di assistenza e alla possibilità di adattare i propri tempi di vita. Questi aspetti devono concorrere alla definizione delle misure di accompagnamento e degli indicatori di monitoraggio, con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori.

7. Prospettive di intervento normativo

Il quadro emerso nel corso del ciclo di audizioni evidenzia una convergenza pressoché generale dei soggetti auditi nel ritenere superabile l'attuale regime del doppio cambio stagionale dell'ora, in ragione delle criticità, di natura sanitaria e organizzativa, che la fase di transizione determina nei giorni immediatamente successivi al cam-

biamiento. Alla luce di tale convergenza e del carattere ricorrente degli oneri legati alle due transizioni annuali, la Commissione raccomanda il superamento del doppio cambio stagionale. Tale indirizzo lascia aperta la scelta tra ora legale e ora solare permanenti che – non essendo emessa una posizione univoca – richiede una distinta valutazione dei rispettivi effetti energetici, sanitari, sociali e produttivi, nonché della loro distribuzione territoriale.

Sulla base degli elementi acquisiti, si possono individuare le seguenti principali opzioni, che si pongono all'attenzione del legislatore quali linee di intervento auspicabili, nell'ordine seguente:

A) l'avvio di una fase di sperimentazione, temporalmente definita e supportata da un sistema di monitoraggio multidisciplinare su consumi energetici, sicurezza stradale, reati predatori, salute, produttività e impatti settoriali e territoriali, suggerita quale modalità per acquisire dati riferiti in modo specifico al contesto nazionale prima di una decisione definitiva. L'eventuale sperimentazione dell'ora legale dovrebbe coprire almeno un ciclo stagionale completo ed essere accompagnata dalle misure previste per l'opzione di cui alla lettera b). La disciplina istitutiva dovrebbe individuare l'amministrazione responsabile del coordinamento e un organismo stabile di monitoraggio degli effetti energetici, ambientali, sanitari e sociali, con la partecipazione degli organismi tecnici competenti, delle parti sociali e delle associazioni dei consumatori. Durata, indicatori, criteri di valutazione e cadenza della pubblicazione dei risultati dovrebbero essere definiti prima dell'avvio, assicurando la pubblicità dei dati.

B) l'adozione di un regime di ora legale permanente che, secondo alcuni degli auditi, consentirebbe di consolidare, sia pure in misura contenuta, il beneficio energetico ed economico, di favorire i settori del commercio e del turismo attraverso l'estensione della luce pomeridiana e serale, e di produrre effetti positivi in termini di sicurezza urbana; tale opzione presenterebbe, secondo altri soggetti auditi, criticità connesse al ritardo dell'alba nei mesi invernali, con possibili ripercussioni su salute, sicurezza stradale nelle prime ore del mattino e organizzazione delle attività lavorative all'aperto, agricole ed edili, nonché specifiche criticità per il turismo montano invernale. La valutazione di tale opzione va pertanto accompagnata dall'individuazione di misure proporzionate alle criticità territoriali e stagionali, con particolare riguardo alla flessibilità degli orari scolastici, dei servizi pubblici e del lavoro, nei termini precisati di seguito;

C) l'adozione di un regime di ora solare permanente, indicato soprattutto da una parte della comunità medico-scientifica quale opzione più coerente con l'allineamento dei ritmi circadiani e con i cicli di luce naturale, ma che, secondo le valutazioni di altri soggetti auditi, comporterebbe riduzione o perdita di una parte del beneficio energetico ed economico connesso alla maggiore disponibilità di luce serale, nonché una minore valorizzazione della luce pomeridiana ai fini turistico-commerciali;

Qualora si optasse per la proroga sperimentale dell'ora legale o per la sua introduzione permanente (A e B), si valuta favorevolmente il giudizio di alcuni soggetti auditi, i quali hanno suggerito l'adozione di misure di accompagnamento, quali una flessibilità limitata degli

orari scolastici e degli uffici pubblici nei mesi invernali, il potenziamento dei sistemi di illuminazione pubblica nelle aree e nei percorsi più esposti, la promozione di modelli di lavoro flessibile concordati con le parti sociali, nonché l'istituzione di un sistema di monitoraggio permanente degli effetti energetici, sanitari e ambientali della misura.

È stata inoltre segnalata da più soggetti auditi l'opportunità che qualunque decisione in materia sia accompagnata da un'iniziativa di coordinamento in sede europea, anche alla luce della perdurante assenza di una posizione condivisa a livello unionale, al fine di evitare la frammentazione dei regimi orari tra Stati membri e le connesse ricadute su trasporti, logistica e mercato interno. Si ritiene pertanto opportuno che su questo fronte, contestualmente alla definizione delle possibili misure nazionali e del disegno dell'eventuale sperimentazione, si promuova un'iniziativa in ambito europeo presso gli organismi competenti.